



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 529/15/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. PER
L'OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA
ALL'AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS
(CONTESTAZIONE N. 13/15/SBC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 ottobre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", e, in particolare, l'art. 1, comma 30;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*" e, in particolare, l'art. 1, commi 65 e 66;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS, e, in particolare, l'art. 13;

VISTA la delibera n. 480/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante "*Nuova organizzazione degli uffici dell'Autorità*", che ha integralmente confermato, tra le altre, le delibere nn. 628/14/CONS e 390/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 567/14/CONS, del 6 novembre 2014, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2015*”, e, in particolare, gli artt. 1 e 4;

VISTA la delibera n. 87/15/CONS, del 24 febbraio 2015, recante “*Adozione del modello telematico e delle istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2015 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*”, e i relativi allegati, con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», e il relativo Allegato A, come da ultimo modificata dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, e il relativo allegato A;

VISTO l’atto di contestazione n. 13/15/SBC, del 13 maggio 2015, notificato in data 18 maggio 2015, con cui il direttore del Servizio bilancio e contabilità ha accertato e contestato alla società Sky Italia S.r.l., C.F. 04619241005, con sede legale in Milano, via Monte Penice n. 7, di non aver trasmesso la dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi dell’art. 4 della delibera n. 567/14/CONS entro il termine del 1 aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

La società Sky Italia S.r.l., C.F. 04619241005, con sede legale in Milano, via Monte Penice n. 7 è iscritta al Registro pubblico degli operatori di comunicazione al n. 9310, come concessionaria di pubblicità, esercente attività di editoria, editoria elettronica e fornitore di contenuti, e attiva nei settori di competenza dell’Autorità. La predetta società non ha trasmesso la dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 1, della delibera n. 567/14/CONS, entro il termine ivi previsto del 1 aprile 2015. Pertanto, il direttore del Servizio bilancio e contabilità ha avviato, con atto di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

contestazione n. 13/15/SBC, del 13 maggio 2015, un procedimento sanzionatorio a carico della predetta Società.

2. Deduzioni della società

La società Sky Italia S.r.l., a seguito della notifica dell'atto di contestazione, ha prodotto memorie con nota prot. 47717 del 4 giugno 2015 atte a ribadire e integrare quanto già evidenziato nelle note trasmesse all'Autorità n. prot. 31334 del 25 marzo 2015 e n. prot. 35290 del 1 aprile 2015 in ordine alle illegittimità riscontrate nelle delibere n. 567/14/CONS e n. 87/15/CONS. La Società ha inoltre sottolineato – come già evidenziato nella nota del 1 aprile sopramenzionata – che, stante i) la responsabilità penale di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace in sede di compilazione del modello telematico e ii) la non conformità, secondo l'impresa, delle delibere n. 567/14/CONS e n. 87/15/CONS con quanto disposto dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Consiglio di Stato n. 5832/2014 e n.600-810-1224-1273-1274 del 10 marzo 2015, il compilatore si sarebbe trovato nella *“illegittima alternativa di dover dichiarare il falso esponendosi a responsabilità penale, ovvero di dover auto-dichiarare, come assoggettabili ad un contributo AGCOM illegittimamente disciplinato, ricavi che invece certamente non sono assoggettabili a detto contributo”*.

Sulla scorta di tali motivazioni, la Società Sky Italia S.r.l. ha avanzato in via preliminare richiesta di sospensione del procedimento, nelle more della definizione della istanza di annullamento delle delibere n. 567/14/CONS e n. 87/15/CONS presentata con la sopra menzionata nota del 25 marzo u.s.; in subordine la Società ha chiesto di archiviare il procedimento in considerazione della leale collaborazione dimostrata e, in ultima istanza, qualora l'Autorità intenda definire con la procedura sanzionatoria, la non applicazione di alcuna sanzione, per la ricorrenza della buona fede, anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981 o l'applicazione della sanzione pecuniaria pari al minimo edittale, in virtù, fra l'altro, del fatto che la Società, al fine di non compromettere la funzionalità dell'Autorità, ha comunque provveduto al pagamento del contributo 2015, determinando l'importo applicando i criteri derivanti, secondo l'interpretazione dell'impresa, dalle sentenze sopra menzionate. Tali concetti sono stati ribaditi nell'audizione convocata ritualmente in data 24 giugno 2015.

3. Valutazioni dell'Autorità

La delibera n. 567/14/CONS non consente la trasmissione della dichiarazione annuale secondo modalità alternative rispetto all'invio del modello telematico “Contributo SCM – Anno 2015”. In particolare, l'art. 4, comma 3, specifica che *“[l]e dichiarazioni [...] devono essere inviate in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al precedente comma”* all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web e segnatamente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della delibera n. 87/15/CONS, il modello “Contributo SCM – Anno 2015”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità rileva altresì che la lettura dell'articolo 12 della direttiva n. 2002/20/CE offerta dal Consiglio di Stato nelle sentenze adottate nei primi mesi del 2015 non trova corrispondenza con quella fornita, in via pregiudiziale, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel giudizio di primo grado con la sentenza del 18 luglio 2013 nelle cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12). Alla luce del consolidato principio di immediata applicabilità e di efficacia diretta delle sentenze interpretative della Corte di giustizia, affermato non soltanto dalla giurisprudenza europea ma dalla stessa Corte costituzionale (cfr. Corte Cost., sentenza BECA n. 113/1985), l'Autorità ritiene che i diversi criteri interpretativi adottati dal Consiglio di Stato non possano in alcun modo prevalere su quelli dettati dalla Corte di giustizia. Pertanto, è a questi ultimi che la stessa ha conformato la delibera e le istruzioni annuali per il versamento del contributo per l'anno 2015.

L'Autorità, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, valutate le deduzioni della Società, ritiene pertanto sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997, in quanto la società Sky Italia S.r.l. non ha trasmesso il modello telematico "Contributo SCM – Anno 2015" come previsto dall'articolo 4, comma 1 della delibera n. 567/14/CONS, entro il termine ivi previsto del 1 aprile 2015.

CONSIDERATO che l'entità della sanzione varia, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 249/1997, da lire 1.000.000,00 (unmilione/00), equivalente a euro 516,46 (cinquecentosedici/46), a lire 200.000.000/00 (duecentomilioni/00), equivalenti a euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno/38);

CONSIDERATI i criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/1981 per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, interpretati alla luce delle menzionate "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", ed in particolare:

- con riferimento alla gravità della violazione, la stessa è da ritenersi di ridotta rilevanza tenuto conto che, nel caso di specie, la violazione riguarda una disposizione che impone obblighi di carattere essenzialmente formale;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, l'analisi del conto economico relativo al bilancio dell'esercizio 2013 depositato dalla società presso la Camera di Commercio, estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, evidenzia ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a euro 2.846.765.207,00 (duemiliardiottoquarantaseimilioneisettecentosessantacinquemiladuecentosett e/00);
- con riferimento alla personalità dell'agente, la Società appare dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la predetta società, a seguito della contestazione, non ha provveduto a trasmettere il modello "Contributo SCM – Anno 2015" e ha prodotto una memoria difensiva *ex art. 9*, comma 1, della delibera n. 529/14/CONS. Inoltre, la società ha proceduto a pagare il contributo per l'anno 2015, seguendo, nella determinazione dell'importo, i criteri derivanti dall'interpretazione data dalla società al quadro giurisprudenziale delineato, in materia, dalle pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte di giustizia dell'Unione europea;

CONSIDERATO, altresì, che la società Sky Italia S.r.l. non ha ritenuto avvalersi della facoltà di obblare, non avendo provveduto a effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, pari al doppio del minimo della sanzione edittale;

RITENUTO congruo, pertanto, determinare l'importo della sanzione nella misura di euro 2.065,84 (duemilasessantacinque/84) pari a quattro volte il minimo della sanzione edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Sky Italia S.r.l., C.F. 04619241005, con sede legale in Milano, via Monte Penice n. 7, ha violato l'articolo 4 comma 4 della delibera n.567/14/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997, per il mancato invio del modello telematico "Contributo SCM – Anno 2015", dichiarazione dovuta all'Autorità ai sensi del comma 1 del succitato articolo 4, entro il termine del 1 aprile 2015;

ORDINA

alla società Sky Italia S.r.l., C.F. 04619241005, con sede legale in Milano, via Monte Penice n. 7, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 2.065,84 (duemilasessantacinque/84), in applicazione dell'art. 4, comma 4 della delibera n. 567/14/CONS, non avendo trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, della predetta delibera entro i termini ivi indicati.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DIFFIDA

la citata società dall'intraprendere ogni attività e/o comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate;

INGIUNGE

alla società entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della legge n. 689 del 1981, la somma di euro 2.065,84 (duemilasessantacinque/84) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della delibera n. 529/15/CONS*", con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 ovvero, in alternativa, il conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, avente codice IBAN IT5400100003245348010237900.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest'Autorità in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 529/15/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci